

NORMATIVA IN TEMA DI DROGHE

La normativa attuale in tema di droghe fa riferimento al **D.P.R 309 del 1990**, ossia al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

L'ARTICOLO 75 del DPR 309 afferma che chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti fuori dall'ipotesi di spaccio **compie un illecito amministrativo** e incorrerà, per un periodo da 1 mese a 3 anni, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto o di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

In pratica se le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale) trovano una persona che è in possesso, in quanto ha ricevuto, acquistato o comunque detiene sostanze stupefacenti per uso personale sequestrano la sostanza e redigono un verbale che trasmettono alla Prefettura per l'avvio di un procedimento amministrativo. Per definire "uso personale" esistono quantitativi specifici per ciascuna sostanza elencata in tabelle ministeriali. Oltre questo quantitativo si configura il reato di spaccio (droghe leggere 6 mesi-4 anni/ droghe pesanti 8-20 anni).

Qualora la persona, al momento dell'accertamento, si trovasse ad avere immediata disponibilità di un veicolo (compresi i ciclomotori), gli organi di polizia procedono al ritiro immediato della patente. Il ciclomotore, in particolare, subirà un fermo amministrativo (per 1 mese) e il ritiro dell'idoneità tecnica.

Per quanto riguarda la Provincia di Milano la Prefettura convoca, tramite raccomandata, ad un colloquio con un assistente sociale la persona segnalata, che potrà:

- essere ammonita a non fare più uso di stupefacenti, per una sola volta, in caso di particolare tenuità della violazione e se si presume che si asterrà nel futuro dal commettere l'illecito;
- ricorrendone i presupposti, e' invitata a seguire un programma terapeutico o un programma educativo e informativo personalizzato predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.

Nel caso di minore vengono convocati anche i genitori o chi ne esercita la potestà. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto con esito positivo al programma, il Prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore.

Secondo l'**ARTICOLO 121** l'autorità giudiziaria o il prefetto quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze che ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma educativo informativo o terapeutico riabilitativo. Ciò avviene anche qualora non si rilevasse la presenza della sostanza ma ci fossero delle evidenze di consumo.

ARTICOLO 75 bis (provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica): qualora in relazione alle modalità e alle circostanze dell'uso di stupefacenti possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, la persona che risulti condannata anche non definitivamente per reati contro la persona, patrimonio, per la violazione del codice stradale oppure risulti sanzionata in base all'articolo 75 per detenzione di sostanze ad uso personale, può subire ulteriori misure limitative della libertà personale (ad esempio obbligo di firma)

CODICE DELLA STRADA E DROGHE: ARTICOLO 187

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti:

- è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno;
- all'accertamento del reato è sanzionato con la sospensione della patente di guida da uno a due anni e la perdita dei punti (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata);
- subirà la confisca del veicolo se condannato.

In caso di incidente: sanzioni raddoppiate e revoca della patente con sentenza di condanna.

Per le categorie sottoposte alla regola alcol 0 (conducenti di età inferiore ai 21 anni e neopatentati, conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, conducenti di autobus e di veicoli di massa superiore a 3.5 tonnellate) le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. Per i conducenti di veicoli di massa superiore a 3.5 tonnellate o in casi di recidive nel triennio, la patente è sempre revocata.

Attenzione: la regola alcol 0 vale anche per il trasporto di cose come attività di lavoro! (pony express, corrieri, eccetera).

Gli organi di polizia possono sottoporre i conducenti ad accertamenti avvalendosi di specifiche apparecchiature o conducendo la persona in una struttura sanitaria per il prelievo di campioni.

Per chi si rifiuta di sottoporsi al test sono previste le stesse sanzioni della guida con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l (multa da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi ad un anno, sospensione patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo con sentenza di condanna).

Le strutture sanitarie su richiesta degli organi di Polizia stradale effettuano gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

In seguito alla sospensione per ottenere nuovamente l'abilitazione alla guida, la persona ha l'obbligo di sottoporsi a esami tossicologici periodici, definiti dalla commissione medica locale dell'ASL di residenza. Generalmente la spesa per gli esami è a carico del cittadino segnalato.

Non possono conseguire la patente i consumatori di sostanze stupefacenti. La patente non costituisce un diritto automatico.

NORMATIVA IN TEMA DI ALCOL

Sull'alcol la normativa attuale è disciplinata dalla legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati n° 125 del 2001 (e successive modificazioni) finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone alcol-dipendenti.

Vendita di bevande alcoliche nei locali.

- E' vietato vendere per asporto e/o somministrare alcolici ai minori di anni 18.
- E' vietata la vendita di alcol nei locali notturni dopo le 3 di notte.
- Vi è l'obbligo di avere un etilometro (misuratore di tasso alcolemico) nei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24.
- Vi è l'obbligo di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro; 0 per i neo-patentati per i primi tre anni di patente).

Vendita di bevande alcoliche sulle autostrade.

- É vietata la vendita di bevande superalcoliche per asporto nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
- E' sempre vietata la somministrazione di bevande superalcoliche
- E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2.00 alle 6.00

In ogni caso la bevanda alcolica non può essere somministrata né venduta ai minori di anni 18.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico specifica che la somministrazione, cioè la vendita per il consumo sul posto, è reato se eseguita nei confronti dei minori di 16 anni, è illecito amministrativo se eseguita nei confronti di soggetti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni.

La sanzione amministrativa deve essere sempre applicata nel caso di vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.

CODICE DELLA STRADA E ALCOL: ARTICOLI 186 E 186 BIS

È vietato guidare in stato d'ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Ci sono tre fasce di quantitativi di alcolemia che prevedono diverse sanzioni:

Da 0.50 g/ a 0.80 g/l (fascia amministrativa):

- Sospensione patente da 3 a 6 mesi
- Multa da 500 a 2000 euro
- 10 punti in meno sulla patente

Da 0.80 g/l a 1.50 g/l (fascia penale):

- Sospensione patente da 6 mesi a 1 anno
- Multa da 800 a 3200 euro
- 10 punti in meno sulla patente
- Arresto fino a 6 mesi
- In caso di incidente: fermo amministrativo di 180 giorni e sanzioni raddoppiate

Superiore a 1.50 g/l (fascia penale):

- Sospensione patente da 1 a 2 anni (il doppio se il veicolo non è del conducente)
- Multa da 1500 a 6000 euro
- 10 punti in meno sulla patente
- Arresto da 6 mesi a 1 anno
- In caso di incidente: fermo amministrativo di 180 giorni, sanzioni raddoppiate, revoca della patente con sentenza di condanna
- Confisca del veicolo con sentenza di condanna
- Revoca della patente se c'è una recidiva nel biennio

La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, con quella del lavoro di pubblica utilità.

In seguito alla sospensione, per ottenere nuovamente l'abilitazione alla guida la persona dovrà sottoporsi a esami clinici periodici, definiti dalla commissione medica locale dell'ASL di residenza. L'abilitazione alla guida, ottenuta a seguito di esami clinici che non evidenziano consumo, ha validità limitata nel tempo e viene verificata periodicamente con ulteriori esami. Generalmente la spesa per gli esami è a carico del cittadino segnalato.

Per le categorie sottoposte alla regola alcol 0 (conducenti di età inferiore ai 21 anni e neopatentati, conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, conducenti di autobus e di veicoli di massa superiore a 3.5 tonnellate) è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 163 euro a 658, qualora al conducente venga accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0.5 g/l. Le sanzioni previste per le altre fasce di quantitativi di alcolemia sono quelle già descritte **aumentate** da 1/3 alla metà. È prevista sempre la revoca della patente se c'è una recidiva nel triennio per tutti i conducenti della categoria alcol 0 e se l'alcolemia è superiore a 1.5 g/l per conducenti di veicoli di massa superiore a 3.5 tonnellate.

Il conducente di età inferiore ai 18 anni a cui è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0.5 g/l, non potrà conseguire la patente B prima dei 19 anni. Il conducente di età inferiore ai 18 anni a cui è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0.5 g/l non potrà conseguire la patente B prima dei 21 anni.

Gli organi di polizia possono sottoporre i conducenti ad accertamenti avvalendosi di specifiche apparecchiature o conducendo la persona in una struttura sanitaria per il prelievo di campioni.

Per chi si rifiuta di sottoporsi al test sono previste:

- multa da 1500 a 6000 euro
- arresto da 6 mesi ad un anno
- sospensione patente da 1 a 2 anni
- confisca del veicolo con sentenza di condanna